



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 27 dicembre 2002

Protocollo: 2990

Rif.:

COMUNICATO STAMPA

Termini delle delibere consiliari per la riduzione del prezzo del gasolio e del gas per le zone montane

L'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti sui termini di validità delle delibere consiliari da adottare annualmente per l'individuazione delle frazioni non metanizzate di fascia E ai fini della fruizione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.

In pratica le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 dicembre 2002 saranno considerate valide per tutto il 2002 e, tenuto conto che la norma contenuta nella Risoluzione 6/D del 27/11/2002, pur stabilendo il termine del 30 settembre, non specifica l'anno al quale la delibera si debba riferire, le suddette delibere saranno considerate valide anche per il 2003, per evitare disagi procedurali.

Per il futuro le delibere dei Consigli Comunali adottate nel previsto termine del 30 settembre di ogni anno avranno validità per l'anno solare successivo.

Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'Agenzia www.agenziadogane.it